



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE E LA
MOBILITA' SOSTENIBILE**

VISTO il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare gli articoli 21 e 55;

VISTO l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, di seguito Osservatorio;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'articolo 27, comma 2, lettera d), prevede l'applicazione delle decurtazioni del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale da trasferire alle regioni nei casi in cui “i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere”;

VISTA la legge 5 agosto 2022, n. 118, “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”, e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, che, al fine di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui al citato articolo 27, comma 2, lettera d), dispone che le regioni a statuto ordinario attestino e comunichino, entro il 31 maggio

di ciascun anno, al summenzionato Osservatorio, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, *“delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) n. 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9, l'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO, altresì, il comma 3, del succitato articolo 9, il quale prevede che: *“Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”* e che *“I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo”*;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2022 recante la Direttiva Generale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022;

VISTA la Direttiva n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile ha assegnato ai Direttori generali centrali e territoriali del Dipartimento ed al Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori gli obiettivi strategici ed operativi conferiti al Dipartimento con il succitato decreto ministeriale n.3/2022, con le relative risorse finanziarie umane e strumentali;

VISTA ai fini dell'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze la nota del medesimo Ministero del 29 settembre 2022 n. 21395;

DECRETA

ART. 1

(Modalità di trasmissione delle attestazioni previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118)

1. Le attestazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono effettuate a cura delle Regioni a statuto ordinario in conformità al modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le attestazioni sono inviate, a cura del dirigente regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente mediante l'utilizzazione dell'apposito applicativo reso disponibile dal medesimo Osservatorio
3. Limitatamente al primo anno di attivazione della procedura prevista dal comma 2 e in considerazione della necessità di implementare la funzionalità del sistema informativo dell'Osservatorio, l'invio delle attestazioni di cui al comma 1 può avvenire, fino alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento dirigenziale attestante la disponibilità sulla banca dati dell'Osservatorio dell'applicativo dedicato e comunque non oltre la data del 15 aprile 2023, anche all'indirizzo di posta elettronica certificata:

osservatorio.tpl@pec.mit.gov.it

ART. 2

(Omessa o ritardata trasmissione delle attestazioni)

1. L'omessa o ritardata trasmissione delle attestazioni nei termini previsti dall'articolo 1, comma 2, è comunicata dall'Osservatorio alla Regione interessata entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n.118.

ART. 3

(Controlli sulle attestazioni)

1. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale, effettua controlli, anche a campione, sulle attestazioni rilasciate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1 ed acquisisce gli esiti dei controlli effettuati dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi del comma 1, dell'articolo 9, della legge 5 agosto 2022, n. 118, secondo le modalità definite dalla stessa.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati previa comunicazione alla Regione interessata, che provvede a fornire, anche per il tramite dell'ente affidante, il supporto tecnico e logistico necessario.
3. Le Amministrazioni esercitano le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Adeguamento del sistema informatico dell'Osservatorio e accesso ai dati)

- 1 La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale provvede ad adeguare il sistema informatico dell'Osservatorio, al fine di rendere disponibile l'applicativo dedicato di cui all'articolo 1, comma 3, entro il termine ivi previsto, nonché all'elaborazione dei relativi dati. La medesima Direzione assicura, altresì, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo, l'accesso da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti a tutti i dati e le informazioni detenuti dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le verifiche di competenza.
- 2 L'Osservatorio provvede all'adeguamento del sistema informatico di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'art. 27, comma 2, lettera *e-bis*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il Direttore Generale
(Dott. Angelo Mautone)